

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	106	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i>):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	106	
PRESIDENTE	106	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756</i> (Stralcio): <i>Rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra.</i> (520-34)	106	
PRESIDENTE	106	
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777</i> (Stralcio): <i>Modificazioni alle disposizioni sull'esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche</i> (520-35)	106	
PRESIDENTE	106	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727</i> (Stralcio): <i>Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito</i> (520-36)	106	
PRESIDENTE	106	
<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926</i> (Stralcio): <i>Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi</i> (520-37)	106	
PRESIDENTE	106	
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430</i> (Stralcio): <i>Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947</i> (520-38)	107	
PRESIDENTE	107	
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382</i> (Stralcio): <i>Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico.</i> (520-39)	107	
PRESIDENTE	107	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682</i> (Ritiro della proposta di ratifica con modificazioni): <i>Istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore</i> (520-20)	107	
PRESIDENTE	107	
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	107	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	107	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235</i> (Discussione): <i>Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari</i> (520-21)	107	
PRESIDENTE 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117		
DE' COCCI, <i>Relatore</i> 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116		
GERMANI	109, 110, 112, 113, 114, 115	
SCHIRATTI	109, 110, 111, 112, 113, 116	
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	110, 111, 114	
NOTARIANNI	112	
MARENGHI	112, 113, 114, 115	
FABRIANI	112, 113, 114, 117	
TRUZZI	114, 115	
FINA	115	
BABBI	115, 116	
STELLA	115	
BERNARDINETTI	115	

·COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

La seduta comincia alle 9,15.

Intervengono alla seduta il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Bertinelli, ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Colombo.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Babbi, Stella, Fina, Marengi e Truzzi sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Bettiol Giuseppe, Chatrian, Cappugi, De Michele e Giordani, e che, a sua richiesta, vi interviene, altresì, il deputato Bernardinetti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520, concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.

Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756: Rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra. (520-34).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che l'onorevole De' Cocci ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, concernente il rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-34.

Stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777: Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche (520-35).

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-35.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727: Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (520-36).

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto lo stralcio dal disegno di legge numero 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, concernente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-36.

Stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926: Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi. (520-37).

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente l'indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-37.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430: Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (520-38).

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, numero 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-38.

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382: Autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico. (520-39).

PRESIDENTE. L'onorevole Sampietro Umberto ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, numero 1382, concernente l'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esposizione dei manifesti ed avvisi al pubblico.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-39.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682: Istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (520-20).

PRESIDENTE. Dobbiamo esaminare anzitutto la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso E.N.I.M.S.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. Ho il piacere di comunicarvi che la discussione non richiederà

molto tempo perché in seguito ad un'amichevole conversazione avuta con l'onorevole Sottosegretario mi sono convinto — dati i fondati motivi da lui addotti — di ritirare le proposte di modificazioni.

Prego altresì il Governo — ed invito a mettere a verbale le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario — di voler assicurare formalmente che esso studierà la possibilità di venire incontro nel modo più opportuno ai desiderata della categoria.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione assicura che studierà come possa essere dato un riconoscimento particolare, specialmente agli effetti dei concorsi, al servizio prestato dagli insegnanti già alle dipendenze dell'E.N.I.M.S.

PRESIDENTE. Poiché per questo decreto legislativo sono state ritirate le proposte di modificazioni, esso viene rinviato al blocco dei decreti legislativi che, alla fine dei nostri lavori, verranno ratificati senza modifiche.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235: Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (520-21).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente l'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione — data la mole del provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame — richiederà purtroppo molto tempo. Mi guarderò bene dal rendere la discussione più lunga ed onerosa rifacendomi a cronistorie o a rievocazioni di precedenti legislativi o al richiamo dell'importanza dell'organismo in questione che presuppongo sia nota a tutti.

Fin dai primi dell'agosto del 1948 rivolsi al Ministro dell'agricoltura e foreste una interpellanza (insieme ai colleghi Giammarco, Carcaterra, Riccio, Clerici, Foderaro, Cortese, Tambroni e Monticelli) per conoscere se intendesse « presentare al Parlamento il provvedimento legislativo sui Consorzi agrari e sulla Federazione italiana dei Consorzi agrari, in modo da poter tener conto dei rilievi formulati da varie parti in ordine al provvedimento stesso, già firmato nel maggio 1948 dal Capo dello Stato, dopo essere stato esaminato nel

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

passato da una Commissione dell'Assemblea Costituente e, due volte, dal Consiglio dei Ministri. Gli interpellanti ricordano che il provvedimento legislativo di cui sopra, la cui pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* non è ancora avvenuta e che non è ancora stato inviato al Ministro Guardasigilli per la pubblicazione stessa, dovrà essere comunque presentato al Parlamento per la ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ».

In colloqui che ebbi l'onore di avere con l'onorevole Segni, il Ministro disse di aver compreso l'importanza delle esigenze prospettate nell'interpellanza che però, a causa dell'intenso lavoro legislativo di quel momento, non fu possibile discutere.

Non riproposi l'interpellanza sapendo che il decreto legislativo oggi in esame sarebbe stato presto presentato alla Camera per la sua ratifica.

Accogliendo le richieste venute da più parti e facendo tesoro della esperienza diretta ed indiretta riguardante la materia, provvidi quindi fin dal dicembre a richiedere lo stralcio del decreto legislativo formulando — d'intesa con vari colleghi — numerosi emendamenti.

Ho compiuto indagini che potessero rendermi edotto della vita e del funzionamento dei Consorzi; ho avuto colloqui con i dirigenti dei vari Consorzi e della Federconsorzi; ho ascoltato varie critiche e letto i verbali di numerose riunioni. È voto unanime che il decreto legislativo, elaborato dopo un lavoro travagliato prima in seno alla Commissione ministeriale e poi in sede di Costituente e di Consiglio dei Ministri, venga reso meno imperfetto. L'occasione della ratifica ci dà modo di adattare alla realtà le varie norme contenute nel decreto legislativo, rendendo le norme stesse più rispondenti alle esigenze cui dovevano andare incontro.

Naturalmente il decreto in esame resta intatto nella sua essenza scaturita da una lunga elaborazione, né è il caso che io illustri l'essenza e la portata del decreto legislativo che si riprometteva soprattutto di adeguare la Federconsorzi ed i Consorzi agrari alla vita democratica, dopo l'accentramento e la pubblicizzazione operati dal fascismo: infatti con la legge 18 maggio 1942 i Consorzi venivano definiti persone giuridiche pubbliche.

Le modifiche principali riguardano i seguenti punti: migliorare la selezione e la sistemazione dei direttori di Consorzi (articolo 11). I direttori, secondo l'emendamento pro-

posto, faranno parte di un ruolo particolare del personale della Federazione dei Consorzi agrari; però, per quanto riguarda le nomine, i Consorzi conserveranno una certa libertà in quanto potranno scegliere da una terna proposta dalla Federazione. Quindi, non si vincola completamente il Consorzio, ma gli si dà una certa possibilità di scelta. L'adozione di un sistema come questo consentirà una migliore selezione e consentirà il trasferimento da una sede all'altra senza procedere a dimissioni e a liquidazioni.

Creare nei Consorzi un nuovo organo: l'assemblea dei delegati. Avremo quindi un funzionamento di doppio grado: l'assemblea generale, che si riunisce ogni tre anni, e l'assemblea dei delegati (un delegato per ogni 20 elettori dell'assemblea generale). La riunione delle assemblee dava luogo ad una vera campagna elettorale, con compravendita di voti, con autocarri e autopullman e disposizione degli elettori: tutto questo paralizzava la vita del Consorzio e si scivolava su un terreno politico, che certamente non è quello che deve avere un Consorzio.

Eliminare il sistema elettorale del voto limitato nella nomina dei Consigli di amministrazione, dei Comitati esecutivi, dei Collegi sindacali. Anche qui è assurdo che nella vita di un organismo economico vi siano delle maggioranze e delle minoranze, come un partito politico. Questo turbava il normale andamento dell'attività del Consorzio.

Riconoscere alla Federazione un potere di controllo sulle deliberazioni dei Consorzi, potere di controllo che si risolve nella enunciazione formale di ridurre il controllo stesso e nell'obbligo dei Consorzi di dare comunicazione dei loro atti alla Federazione entro gli otto giorni. La Federazione ha sempre esercitato questo potere, ma è opportuno dare veste formale al potere stesso, anche per evitare qualche controversia che può sorgere.

Aumentare il valore veramente modesto e irrisorio delle azioni. Il valore di tali azioni si lascia immutato, solo che la disposizione transitoria dell'articolo 40 dà facoltà ai Consigli di amministrazione di elevarle da 100 lire a 1000 lire. Questo aumento è veramente modesto, se noi pensiamo che anche nelle più piccole cooperative rurali il valore delle azioni non è mai inferiore a lire 500 !

Creare non soltanto Consorzi interprovinciali, ma anche, in casi eccezionali, Consorzi intercomunali, non più di due per provincia. La norma proposta al riguardo prevede molte cautele: L'esistenza di una zona agricola omogenea, 30 comuni che costituiscano questa

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

zona, la rimessione della costituzione ad un decreto del Ministro dell'agricoltura. Si potrebbe anche aggiungervi una espressione che richiedesse il requisito di un'esistenza autonoma nel passato di questi Consorzi. Infatti, lo scopo della norma è quello di ritornare alla situazione che vi era prima del fascismo, dato che vi sono stati dei Consorzi soppressi violentemente dal fascismo. Quindi, si tratta di eliminare delle sopraffazioni fatte dal fascismo. D'altra parte, da un punto di vista generale, con questa norma si viene ad attuare la possibilità di un maggiore decentramento. E questo è un principio sano di carattere democratico, che può in certi casi essere utile per evitare la tendenza all'accentramento.

Il Consorzio di Fermo, che mi sta particolarmente a cuore, era uno dei più fiorenti d'Italia ed abbracciava 43 comuni. Era stato costituito nel 1901 ed aveva nel 1938 un capitale di lire 2.385.984; non aveva una lira di debito e ammassava volontariamente 300.006 quintali di grano, ed altri prodotti per notevole quantità; aveva partecipazione in tutte le aziende della zona per la produzione di perfosfati, ed aveva l'unica fabbrica di marmellate della zona.

Queste sarebbero le modifiche sostanziali che io proporrei. Vi sono, naturalmente, altre modifiche di carattere formale, ma io non penso che sia il caso di illustrarle articolo per articolo; quando verremo alla discussione particolare dei singoli articoli potrò riprendere la parola per illustrare le altre modifiche.

Prego i colleghi di voler approvare le modifiche proposte onde consentire che si faccia tesoro dell'esperienza e si eliminino alcune storture avvenute per il passato; soprattutto affinché si possa consentire ai più grandi organismi associativi, che oggi sono patrimonio comune di tutti i lavoratori della terra, di continuare nel modo migliore la propria attività per lo sviluppo dell'economia agricola italiana, attività che oggi è indissolubilmente connessa con la vita agricola italiana, e che lo sarà ancora di più in seguito all'attuazione della riforma agraria.

Aggiungo che la legge è composta da un testo di legge vero e proprio e da due statuti. È prassi costante che il Parlamento discuta la legge, ma non gli statuti. Quindi, si potrebbe fare a meno di approvare gli statuti, delegando la Presidenza della Commissione al coordinamento delle norme degli statuti stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare passiamo all'esame degli articoli.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1235, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

L'articolo 2, comma secondo, n. 2°), nel testo attuale è così formulato:

« eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari, sia come parti ».

L'onorevole De' Cocci propone di modificarlo così:

« eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediari, sia come parti ».

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE' COCCI, *Relatore*. In sostanza, si propone l'aggiunta della parola « compravendita ». Questo, nella realtà, avviene già per i Consorzi che comprano e vendono prodotti del suolo. Quindi, sarebbe meglio precisare la norma in tal senso.

GERMANI. A mio parere, la compravendita è già prevista nella espressione « collocamento dei prodotti ». Mi sembra quindi superflua questa aggiunta.

SCHIRATTI. Il collocamento può avvenire per conto dei produttori, senza che vi sia un trasferimento giuridico di proprietà, mentre la compra-vendita è un negozio che pone in essere direttamente il Consorzio, e quindi la merce viene ad essere legalmente trasferita.

PRESIDENTE. Anche io penso che sia opportuno dire « compra-vendita ».

Pongo allora in votazione il comma testé letto nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Sempre all'articolo 2, il comma secondo, n. 8°), nel testo vigente è così formulato:

« possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

L'onorevole De' Cocci propone di modificarlo così:

« possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, ed inoltre possono, previa le autorizzazioni di legge, istituire ed esercitare magazzini generali ».

« Le gestioni relative a tali attività saranno tenute separate ».

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. Si tratta di una norma di carattere esplicativo. È accaduto, in pratica, che non si riconosce ai Consorzi la possibilità di istituire ed esercitare magazzini generali. Penso quindi che sia opportuno inserire questa norma.

SCHIRATTI. In realtà ci troviamo di fronte a molti Consorzi che di fatto esercitano questa attività. È bene quindi che sia inclusa nella legge una norma di questo genere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la modifica testé letta all'articolo 2, comma secondo, n. 8°).

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3. Il primo comma di questo articolo nel testo vigente suona così:

« La Federazione italiana dei consorzi agrari esercita, con riguardo alle esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone e coordinandone le attività ».

L'onorevole De' Cocci propone di modificarlo così:

« La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita su tutto il territorio nazionale le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone, controllandone e coordinandone le attività ».

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgerlo.

DE' COCCI, *Relatore*. L'emendamento proposto all'articolo 3 riguarda la sostituzione delle parole « su tutto il territorio nazionale », alle parole « con riguardo alle esigenze di carattere nazionale ». È accaduto, per esempio, che la Federazione dei Consorzi agrari si è trovata nella necessità di istituire i propri uffici a Genova per ricevere il grano che ve-

niva dall'America. Ora, il Consorzio agrario di Genova potrebbe contestare l'istituzione di questi organi diretti della Federazione, mentre il Consorzio di Genova non aveva mai avuto l'attrezzatura necessaria. È necessario quindi approvare la sostituzione da me proposta.

Circa poi l'aggiunta della parola « controllandone », in sede di discussione generale ho già esposto i motivi di questo emendamento.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole alla seconda modificazione, quella che riguarda l'attività di controllo nei confronti dei Consorzi, ma vedo con una certa preoccupazione la prima modificazione, cioè quella dell'esercizio delle attività su tutto il territorio nazionale. Io lascerei la formula dell'articolo vigente, per significare che qualora queste attività abbiano un interesse di carattere nazionale, in questi casi la Federazione dei Consorzi agrari può esercitare questo diritto. Ma non specificherei, perché la nuova norma proposta dall'onorevole De' Cocci nella interpretazione concreta potrebbe dar luogo ad un sovrapporsi dell'attività della Federazione dei Consorzi all'attività dei Consorzi stessi. In sostanza, io desidererei una formula che, pur specificando meglio quello che è detto nell'attuale articolo 3, indicasse che si tratta di attività che sono in connessione con le esigenze di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Si potrebbero conciliare le due opposte tesi con un emendamento così concepito: « Su tutto il territorio nazionale, solo per esigenze di carattere nazionale ».

DE' COCCI, *Relatore*. Non insisto sulla mia primitiva proposta e sono disposto ad accettare una formula conciliativa.

GERMANI. In che cosa dovrebbe manifestarsi questo potere di controllo da parte della Federazione?

DE' COCCI, *Relatore*. Formalmente, si concreta nell'invio di tutte le deliberazioni, oltre che al Ministero, anche alla Federazione.

GERMANI. Questo potere di controllo significa che, per esempio, le delibere dei singoli Consorzi debbono avere l'approvazione da parte della Federazione per essere esecutive, oppure no?

DE' COCCI, *Relatore*. Io penso che non si possa presumere questo, perché esistendo una norma che dice che i Consorzi sono obbligati ad inviare i loro atti, questo controllo si riduce alla funzione ispettiva e all'obbligo di inviare tutti gli atti.

GERMANI. Aggiungendo questo potere di controllo diciamo qualcosa di molto più re-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

ciso di quello che è detto negli statuti. Potremmo approvare l'aggiunta « controllandone », cioè attribuendo alla Federazione un potere di controllo sugli atti dei Consorzi, ma sarebbe opportuno che se si deve modificare lo statuto della Federazione dei Consorzi agrari, si precisasse in che consiste questo potere di controllo.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire all'onorevole Germani che i Consorzi, secondo questo decreto legislativo, sono società a responsabilità limitata, sono enti privati. Se fossero enti pubblici, io avrei aggravato le preoccupazioni dell'onorevole Germani. Il controllo degli enti privati è una parola piuttosto vaga. Quindi, bisognerebbe specificare con quali atti, per quali attività, con quali modalità si esercita il controllo, altrimenti quel « controllandone » significherebbe ben poco.

SCHIRATTI. Desidero dire qualcosa sui due emendamenti. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario in rapporto all'espressione « su tutto il territorio nazionale ». L'onorevole Sottosegretario vede il pericolo che con l'andare del tempo vi possa essere una sostituzione dell'attività federativa all'attività dei Consorzi ed una simile preoccupazione è oggettivamente apprezzabile. Ma, mentre vi si può ovviare con quella aggiunta di cui si è parlato, non posso nascondere che si potrebbero verificare altre fattispecie e precisamente quella che si è già verificata, cioè che in una determinata provincia un Consorzio — per ragioni che è inutile indagare — cessa la sua attività.

Normalmente la ricostituzione di un Consorzio in quella zona comporta tale lasso di tempo per cui se nessun organismo sopravvenga a sostituire l'attività del Consorzio caduto in decozione, a riceverne un danno non sarà tanto la Federazione quanto soprattutto gli agricoltori.

Abbiamo visto quello che è accaduto a Sondrio, dove ad un certo momento il locale Consorzio agrario — ed è inutile indagare le responsabilità e la causa di quello che è accaduto — praticamente è andato in liquidazione. Fortunatamente, in quel caso, si è potuto ovviare in una forma diversa, ma, se questo non fosse stato possibile, avremmo avuto la provincia di Sondrio senza alcun ausilio all'agricoltura perché la Federazione non poteva sopperire con i suoi organi diretti, il vecchio Consorzio era caduto in decozione ed il nuovo non era sorto. La zona in tal modo sarebbe rimasta scoperta. Mi permetto di sot-

tolinare questa osservazione affinché gli onorevoli commissari abbiano presenti gli inconvenienti che si possono verificare.

L'altro emendamento, con il quale si propone di aggiungere il termine « controllandone », mi sembra giustificato. Infatti ci troviamo di fronte a un articolo 11 dello statuto della Federazione che al quarto comma stabilisce: « I soci, in armonia con l'articolo 3 del citato decreto legislativo, metteranno la Federazione in condizioni di esercitare la vigilanza che ad essa spetta sulla loro attività, sia consentendole ispezioni e fornendole i dati che esse richiederà », ecc. Tutto questo potere di ispezione non trovava una legittimazione in una qualche parola del decreto legislativo e sembrava quasi una amplificazione arbitraria del decreto legislativo stesso. Pertanto, per giustificare questo potere di ispezione della Federazione, mi pare opportuno aggiungere la parola « controllandone ». Se la parola può sembrare eccessiva, sostituiamola con un'altra, ma qualcosa va inserito per legittimare l'articolo 11.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento che l'onorevole Schiratti ha chiarito nella portata. In sostanza si tratta di inserire nella legge il fondamento dei poteri già riconosciuti nello statuto.

Desidero tornare sul precedente emendamento perché le considerazioni dell'onorevole Schiratti mi convincono della opportunità di tener conto delle sue preoccupazioni.

È vero che quando dovesse cessare l'attività di un Consorzio bisognerebbe preoccuparsi di chi in quella zona possa sostituirlo ma qualora, come norma, ammettessimo la sostituzione dell'organismo di carattere nazionale, ecciteremmo meno le forze locali a riunirsi per dar vita ad un elemento che costituisce la rappresentanza delle forze locali dell'agricoltura. Ed allora questo caso specifico prospettato dall'onorevole Schiratti potrà essere configurato anche in altra sede, ammettendo, cioè, la sostituzione della Federconsorzi quando si verifica il caso specifico di cessazione dell'attività dei Consorzi, ma questo non ci deve autorizzare ad ammettere come norma generale la sostituzione dell'attività dei Consorzi. Riterrei quindi più opportuno inserire nell'articolo un emendamento che non si discostasse eccessivamente dal significato della norma attuale dell'articolo 3.

SCHIRATTI. Non insisto poiché vi è l'articolo 6.

DE' COCCI, Relatore. Come ho già detto, non insisto sulla mia primitiva proposta ed

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

accetto la formula di compromesso: « e solo per esigenze di carattere nazionale ».

GERMANI. Propongo di sopprimere la parola « solo ».

COLOMBO, *Soitosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Siamo d'accordo sul concetto ma non sulla formulazione. Poiché evidentemente la funzionalità o meno di un Consorzio è comunque in relazione a quegli interessi di carattere nazionale, si potrebbe esorbitare dai limiti che sono stati qui configurati. Pertanto è opportuno escogitare una formulazione più chiara.

PRESIDENTE. Propongo questo testo: « La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita, con riguardo ad esigenze di carattere nazionale, le attività », ecc. In tal modo si ha una configurazione più generica.

NOTARIANNI. Propongo questa formulazione: « La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita, per quanto interessa tutto il paese, le attività », ecc.

SCHIRATTI. Preferisco il testo proposto dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il vecchio testo diceva: « La Federazione... esercita, con riguardo alle esigenze di carattere nazionale », ecc. Ora se invece di « alle esigenze di carattere nazionale », dicessimo « a esigenze di carattere nazionale », si potrebbe superare l'ostacolo. Soppriherei l'aggiunta « su tutto il territorio nazionale » in quanto evidentemente la Federazione dei Consorzi non può esercitare altre attività che di carattere nazionale su tutto il territorio nazionale.

MARENGHI. Può darsi che il Consorzio si trovi nella necessità di sostituire l'attività della Federazione perché oggi certi rapporti non sono definiti in modo categorico. Ad esempio, la Federconsorzi acquista una certa quantità di polveri secche che i Consorzi cercano di collocare. Non vi riescono. Cosa accade? Desidero prospettare queste eventualità.

NOTARIANNI. Propongo un altro testo: « La Federazione... esercita, se interessano tutto il paese, le attività », ecc.

DE' COCCI, *Relatore*. Si possono contemperare tutte le esigenze lasciando l'espressione « su tutto il territorio nazionale », ed aggiungendo la frase: « in quanto riguardino esigenze di carattere nazionale ». Questa formula mi sembra la più opportuna.

FABRIANI. Anche a me sembra preferibile questo testo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 3, comma primo, nella seguente formulazione:

« La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita su tutto il territorio nazionale, in quanto riguardino esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone, controllandone e coordinandone le attività ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, comma secondo, che nel vecchio testo, lettera *d*), suonava in questi termini:

« in caso di liquidazione della società, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia, nel caso di Consorzio o dello Stato, nel caso della Federazione, che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci ».

Il nuovo testo che si propone è il seguente:

« *d*) in caso di liquidazione delle società i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della circoscrizione consortile nel caso di Consorzio o dello Stato nel caso della Federazione che saranno stabiliti rispettivamente dall'assemblea dei delegati e dall'assemblea dei soci ».

DE' COCCI, *Relatore*. Questo articolo contiene due innovazioni di carattere formale. La prima concerne la sostituzione dell'espressione « circoscrizione consortile » a quella del vecchio testo in quanto gli articoli seguenti prevedono la possibilità di consorzi interprovinciali. Pertanto è erroneo lasciare la formula: « a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia ».

La seconda proposta è una conseguenza del principio (che sarà espresso in altri articoli) della duplicazione dell'assemblea mediante lo sdoppiamento in assemblea dei delegati ed assemblea dei soci. Poiché l'assemblea dei delegati è quella che agisce annualmente, è necessario questo emendamento.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione della Commissione su questo punto in quanto si tratta di decidere sull'istituzione o meno dell'assemblea dei delegati. È chiaro che, una volta accettato lo sdoppiamento dell'assemblea, sarà preclusa la possibilità di rimettere

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

in discussione questo punto negli articoli successivi.

GERMANI. Desidero chiedere alcuni chiarimenti all'onorevole relatore. Anzitutto, da chi è composta l'assemblea dei delegati?

DE' COCCI, *Relatore*. È formata di un delegato ogni venti soci: si tratta quindi di una vasta assemblea capace di svolgere tutte le funzioni ad essa demandate.

GERMANI. Ho sentito dire che i bilanci annuali dovrebbero essere approvati dall'assemblea dei delegati. Capisco che vi sono esigenze pratiche che consigliano una norma di questo genere. Però, indubbiamente, la delega — riferita in modo particolare all'approvazione del bilancio annuale — è qualcosa di eccezionale rispetto al diritto comune, perché se vi è un atto che è riservato all'assemblea generale dei soci, è proprio l'approvazione del bilancio. In sede di legge speciale, tuttavia, è giustificata un'eccezione del genere per la impossibilità pratica di radunare tutti i soci.

Onorevole relatore, desidererei sapere se la materia dei bilanci è regolata successivamente.

DE' COCCI, *Relatore*. Avverto che ho proposto l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 13-bis, il cui primo comma è del seguente tenore:

« L'Assemblea generale dei soci del Consorzio ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti e il resto superi il dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto ».

GERMANI. Mi sembra che una delle competenze normali dell'assemblea dei soci sia anche la modificazione dello statuto.

SCHIRATTI. Esatto, ed è detto esplicitamente nel decreto legislativo.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo proposto limita le funzioni dell'assemblea generale al compito di eleggere; tutte le funzioni della assemblea generale dei soci vengono deferite all'assemblea dei delegati.

PRESIDENTE. Pertanto avremmo un'assemblea di grandi elettori i quali trasferiscono i propri poteri all'assemblea dei delegati. Ciò accade, secondo il diritto comune, con la delega dei singoli voti. In questo caso, invece, vi è un trasferimento in massa dei poteri da una grande assemblea ad un'assemblea più ristret-

ta. Faccio osservare agli onorevoli commissari che si tratta di una profonda innovazione nella struttura dei Consorzi.

Ricordo che l'articolo 20 nel vecchio testo stabilisce: « Spetta all'assemblea ordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) approvare il bilancio;

b) deliberare sul riparto degli utili;

c) eleggere il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, nel caso dei Consorzi, il Collegio dei probiviri, ecc. ».

L'articolo 21 dispone: « Spetta all'assemblea straordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno, ecc. ».

Indubbiamente, con la modifica che si propone, si innova in modo grave rispetto al diritto comune.

MARENGHI. Faccio presente che i soci di una provincia sono migliaia. Se noi non approviamo la modifica che viene proposta accadrà che all'assemblea generale dei soci potranno partecipare soltanto i pochi agricoltori residenti vicino al capoluogo dove si svolge l'assemblea mentre i più modesti dovranno starsene a casa. In tal modo l'assemblea generale dei soci non sarà più l'espressione di tutta la maggioranza.

Ricordo che lo stesso criterio è stato già adottato per la nomina dei consigli di amministrazione.

FABRIANI. L'osservazione del collega è fondata: il capoluogo di provincia verrebbe ad assumere una influenza eccessiva.

DE' COCCI, *Relatore*. La modifica che abbiamo proposta mira a democratizzare la legge.

GERMANI. L'onorevole Marengi ha detto che nella elezione dei consigli di amministrazione si sono fatte delle assemblee di secondo grado. Domando: ciò era previsto dal decreto legislativo?

MARENGHI. Sì.

GERMANI. Insomma, mi colpisce il fatto che l'approvazione del bilancio (atto fondamentale per la vita di una società e di un Consorzio) venga affidata all'assemblea dei delegati.

DE' COCCI, *Relatore*. Del resto, anche la nazione lo affida al Parlamento.

GERMANI. Questa delega non è conforme alla disciplina comune; secondo il diritto comune i soci possono delegare qualche altro a partecipare all'assemblea. In questo caso vi è una delega che dura un triennio. In fondo,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

però, dal punto di vista pratico, si può accogliere la disposizione la quale facilita la vita dei Consorzi e rende più agevole il funzionamento del consiglio di amministrazione.

FABRIANI. In sostanza, si rappresentano meglio gli interessi della periferia secondo l'emendamento proposto, che, se venisse respinto, cstrometterebbe la periferia dalla vita del Consorzio. Infatti i contadini che si troveranno a cento chilometri dal capoluogo non potranno partecipare all'assemblea generale dei soci.

GERMANI. Desidero avere un altro chiarimento: la qualità di socio si perde venendo meno anche la qualifica per essere socio?

MARENGHI. Non è detto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo emendamento va visto favorevolmente proprio perché, mentre sembra che sottragga ad un controllo più vasto il bilancio di un organismo, in sostanza rende effettivamente più vicino ed efficace il controllo stesso. Infatti nella pratica si verifica che queste decine di migliaia di soci non possono partecipare alla vita del Consorzio ed all'approvazione del bilancio che ne costituisce l'atto essenziale, per cui ricorrono alle deleghe.

Come è stato osservato dall'onorevole relatore e dal collega Germani, mi sembra che, in sostanza, una norma del genere non si discosti dalle linee fondamentali del diritto comune. Se è ammessa la delega del socio per l'approvazione del bilancio e per gli atti fondamentali della vita del Consorzio, noi possiamo anche ammettere questo trapasso di poteri dall'assemblea generale dei soci all'assemblea dei delegati.

GERMANI. Lo statuto dei Consorzi e le eventuali modifiche da apportare allo statuto debbono essere approvati da un organo superiore?

MARENGHI. Dal Ministero.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono tutti atti che vanno trasmessi e sottoposti all'approvazione del Ministero.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la modifica all'articolo 5, comma secondo, lettera d), nel testo proposto dal relatore:

« In caso di liquidazione delle società i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della circoscrizione consorzile nel caso di Consorzio o dello Stato nel

caso della Federazione che saranno stabiliti rispettivamente dall'assemblea dei delegati e dall'assemblea dei soci ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Esso nel vecchio testo era così redatto:

« I Consorzi agrari svolgono la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea generale dei soci lo deliberi.

« Essi possono fondersi in modo da costituire Consorzi interprovinciali ».

Il nuovo testo proposto è del seguente tenore:

« I Consorzi agrari svolgono normalmente la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea dei delegati lo deliberi.

« Possono svolgere la loro attività anche in territorio di province limitrofe dove non esistono Consorzi agrari.

« Possono costituirsi Consorzi interprovinciali sia per fusione di quelli esistenti che altrimenti.

« I Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, sempreché ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad una organica zona di competenza giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa, che deve risultare costituita da almeno trenta comuni.

« Le deliberazioni delle Assemblee, sia per la fusione, sia per la scissione, saranno soggette all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 35; in caso di divisione l'Assemblea dei delegati delibererà anche sui modi e termini, della conseguente divisione dei soci e del patrimonio sociale ».

TRUZZI. Il secondo e il terzo comma proposti, a mio avviso, anche se non è nell'intenzione del presentatore, tendono ad ampliare la facoltà di allontanare la sede del Consorzio dal capoluogo di provincia, già prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo.

Infatti quando si dice: « Possono svolgere la loro attività anche in territorio di province limitrofe dove non esistano Consorzi agrari »; vi può essere, evidentemente, uno sconfinamento da una provincia all'altra, e ciò contrariamente all'indirizzo che suggeriva l'onorevole Sottosegretario, cioè che, mancan-

do il Consorzio, vi è uno stimolo a far nascere un nuovo ente. Quindi, se permettiamo a qualcun altro di penetrare nella provincia e di vendere i prodotti, viene a mancare lo stimolo per la creazione di un Consorzio in quella provincia.

Indubbiamente, questa è una formula troppo lata. Faccio notare poi che anche dal punto di vista della economicità, la proposta non è opportuna. I capoluoghi di provincia sono posti normalmente nei centri ferroviari più accessibili dalle località della provincia stessa. Accettando la modifica, verremmo a collocare i Consorzi in zone non facilmente raggiungibili. Sono, quindi, contrario al secondo comma.

Sugli ultimi due commi debbo dire che vorrei una formula più restrittiva.

FINA. Non sono d'accordo col collega Truzzi sulla questione dello sconfinamento. Credo che l'emendamento sia opportuno in quanto può servire a stimolare un senso di emulazione in una provincia che è sprovvista di Consorzio. Questo mi dice anche l'esperienza fatta nella mia provincia di Padova.

MARENGHI. Sono favorevole al secondo comma dell'articolo 6, perché non condivido le preoccupazioni dell'onorevole Truzzi. In tutte le provincie vi è un Consorzio provinciale, e quindi non capisco la preoccupazione del collega Truzzi.

Per quanto riguarda la costituzione dei Consorzi intercomunali, sarei favorevole, in linea di massima, però bisognerebbe porre una clausola restrittiva. Si potrebbe dire: « sempre che abbiano avuto esistenza autonoma precedentemente ».

DE' COCCI, *Relatore*. Accetto la limitazione.

BABBI. Io parlo della mia zona. Tutta la zona di Montefeltro, che fa parte della provincia di Pesaro, non ha via di comunicazione con Pesaro se non attraverso Forlì. Ora è logico che questa zona faccia parte del Consorzio di Pesaro, o non sarebbe più logico che fosse legata a quella di Rimini?

Il fascismo dette ai Consorzi agrari una circoscrizione provinciale. Per quale ragione un ente di carattere prettamente economico deve essere circoscritto provincialmente?

Perché non vi deve essere la possibilità e la libertà per questi Consorzi di darsi una circoscrizione che risponda alle esigenze che essi devono tutelare?

STELLA. Non vedo l'opportunità di creare dei duplicati di Consorzi nella medesima provincia. Io ne ho la prova: ad Ivrea abbiamo

un piccolo Consorzio, che non è in grado di dare la merce ai propri soci ai prezzi a cui possiamo darla noi a Torino. Quindi, ne deriva un maggior onere di spesa, che poi si risente nel prezzo.

BERNARDINETTI. Io sono contrario all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole De' Cocci. Noi ci potremmo trovare di fronte al caso che tutte le provincie limitrofe cerchino di penetrare nella provincia là dove il Consorzio non c'è, e ci troveremmo di fronte a contrasti di interessi. Quindi, se abbiamo dato una maggiore facoltà alla Federazione dei Consorzi, non dobbiamo accettare questo emendamento aggiuntivo.

Per quanto riguarda i vecchi Consorzi, vi faccio l'esempio della mia provincia. Noi avevamo due Consorzi, che furono poi assorbiti dal Consorzio provinciale di Rieti. Se volessimo dare vita di nuovo a quei Consorzi locali noi ci troveremmo di fronte ad una grande spesa di organizzazione, la quale inciderebbe sul prezzo dei prodotti.

Sono contrario anche perché, ricostituendo questi vecchi Consorzi, noi ci troveremmo di fronte a posizioni di contrasto e di lotta fra i diversi Consorzi di una stessa provincia. Quindi, non avremmo più un coordinamento, né un'azione diretta ad offrire i prodotti al prezzo più basso.

GERMANI. Ricordo che, durante la mia carica di vice-commissario alla Federazione dei Consorzi agrari (gennaio 1945-31 luglio 1946), una delle questioni più agitate in quel momento fu la richiesta, da parte di alcuni vecchi Consorzi, di risorgere in maniera autonoma, e mi sembra che le pressioni più forti fossero fatte precisamente dal Consorzio di Fermo nei confronti di quello di Ascoli (vi erano poi anche quelle di Lodi e Rimini).

Io ritengo che le ragioni per le quali la legge del 1942 unificò i vari Consorzi della provincia in un unico Consorzio provinciale furono soprattutto di carattere economico, cioè per dare a questo Consorzio una vita sufficiente. Evidentemente, consentendo delle divisioni, noi corriamo un rischio. Io vorrei che si aggiungesse all'emendamento una limitazione di carattere economico, che suonasse così: « sempre che sia garantita l'attività economica dei Consorzi ».

Credo che sia giusto introdurre una disposizione restrittiva di questo genere nel senso della autosufficienza economica dei Consorzi.

TRUZZI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Germani, nel senso cioè di aggiungere una garanzia di carattere economico.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

SCHIRATTI. Con l'articolo 6 noi veniamo a sancire due criteri: il primo relativo alla possibilità del Consorzio interprovinciale, il secondo della possibilità del Consorzio sub-provinciale. Dichiaro di essere favorevole al primo e contrario al secondo.

Sono favorevole al primo perché l'esperienza ci suggerisce di accettare questo criterio. Consentitemi di fare un esempio: l'attività che può svolgere il piccolo Consorzio di Nuoro non può reggere, perché il Consorzio non riesce a pagare le spese generali. Ora, o si mantiene un Consorzio deficitario, oppure bisogna dire che a Nuoro ci va Cagliari o Sassari. Inoltre, avevamo a Gorizia il Consorzio agrario, che aveva una sua vita florida, finché la provincia di Gorizia non è stata tagliata e amputata. Oggi abbiamo ancora un Consorzio a Gorizia, che fa come può, ma non so se potrà essere sempre efficiente, perché con soli 17 comuni difficilmente potrà reggersi a lungo. Può verificarsi che un bel giorno il Consorzio di Gorizia vada dal vicino Consorzio per proporgli di fondersi.

Ecco perché si possono verificare circostanze in cui l'interprovincialità è indispensabile.

Sono, invece, contrario al criterio della sub-provincialità. Io sono dell'opinione che, in fondo, l'economia moderna va spostandosi verso i grandi complessi, e non verso i piccoli. E questa è una esigenza determinata proprio dalla ragione dei costi. Voi sapete che cosa costi un direttore dei Consorzi agrari. Noi nel Friuli avevamo otto piccoli Consorzi agrari, che allora potevano vivere perché l'incidenza di questi costi era inferiore; oggi, in poco tempo, andrebbero alla rovina.

Vi è un'altra ragione per cui sono contrario: l'esperienza ci ha dimostrato che di fronte a determinate esigenze di carattere generale, il Governo si appoggia a questi Consorzi e dà loro funzioni a carattere anche pubblicistico. Queste sono funzioni a carattere provinciale, e difficilmente le possiamo discriminare in tante zone. Proprio perché sono di carattere pubblicistico io lascerei loro questa natura di carattere provinciale. Nulla osta che, ove vi siano ragioni di carattere locale, si possano fare delle sezioni staccate, quasi autonome, che non abbiano una unità di bilancio per i grandi acquisti e per le grandi vendite. Noi abbiamo la nostra provincia divisa in due: Pordenone da una parte e Udine dall'altra; ma a Pordenone abbiamo una discreta autonomia di lavoro, che consente una certa aderenza alla realtà logistica della provincia.

Per queste ragioni sono contrario alla sub-provincialità.

BABBI. Volevo osservare all'onorevole Schiratti che l'unificazione dei Consorzi agrari in sede provinciale fu operata dal fascismo, per esigenze intrinseche dell'agricoltura fascista, e cioè per la necessità di controllare tutti gli organismi. Ora, mi pare che noi abbiamo la prima occasione per cancellare l'impronta della legislazione fascista in questa attività.

Noi dovremmo essere favorevoli allo sviluppo dell'attività di questi organi al massimo grado. Circa i piccoli Consorzi, che non possono reggersi, vuol dire che non si costituiscono.

I Consorzi si sono burocratizzati, si sono appesantiti in una maniera enorme. Ed allora, lasciamo lo spiraglio perché possano sorgere altri organismi che siano in grado di sopportare questi pesi.

Diamo la possibilità a quei Consorzi, che una volta esistevano e avevano la loro ragion d'essere, di ricostituirsi.

Per queste ragioni, sono favorevole all'emendamento De' Cocci, con la limitazione di non estendere eccessivamente il numero dei comuni. Bisognerebbe ridurlo almeno a venti. Comunque, nella legge bisogna stabilire il principio del ritorno allo stato in cui si era prima del fascismo.

DE' COCCI, *Relatore*. Con tutte le cautele che ho messo in questi emendamenti, difficilmente in pratica la norma potrà essere applicata. Accolgo le limitazioni relative alla autonomia economica e finanziaria e alla esistenza autonoma precedente.

Vi prego, quindi, di accogliere queste modifiche, che potrebbero avere valore sperimentale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma del nuovo testo dell'articolo 6:

« I Consorzi agrari svolgono normalmente la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea dei delegati lo deliberi ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Possono svolgere la loro attività anche in territorio di provincie limitrofe dove non esistano Consorzi agrari ».

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Pongo in votazione il terzo comma:

« Possono costituirsi Consorzi interprovinciali sia per fusione di quelli esistenti che altrimenti ».

(È approvato).

Passiamo ora al quarto comma, il cui testo concordato tra il relatore e gli onorevoli Marengi, Germani e Truzzi, viene ad essere così formulato:

« I Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, sempre che ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad una organica zona di competenza giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa, che deve risultare costituita da almeno trenta comuni ed abbia avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su basi provinciali, ed abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario ».

FABRIANI. Chiedo la votazione per divisione. Si potrebbe votare fino alle parole « della zona stessa ». Io sono contrario alla limitazione della preesistenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa prima parte del quarto comma, fino alle parole: « della zona stessa ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione il periodo: « che deve risultare costituita da almeno trenta comuni ed abbia avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su base provinciale ».

(È approvato).

Infine, pongo in votazione l'ultima frase del quarto comma: « e abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'ultimo comma, così formulato:

« Le deliberazioni delle assemblee dei delegati sia per la fusione, sia per la scissione, saranno soggette all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 35; in caso di divisione l'assemblea dei delegati delibererà anche sui modi e termini della conseguente divisione dei soci e del patrimonio sociale ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,05.